

Orientamenti emanati sulla base
dell'articolo 45, paragrafo 8, del
regolamento (UE) 2023/1114

che stabiliscono i parametri di
riferimento comuni degli scenari delle
prove di stress per le prove di stress di
liquidità di cui all'articolo 45,
paragrafo 4, del
regolamento (UE) 2023/1114

1. Conformità e obblighi di notifica

Status giuridico dei presenti orientamenti

1. Il presente documento contiene gli orientamenti emanati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 (¹). Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
2. Gli orientamenti definiscono la posizione dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in un particolare settore. Le autorità competenti quali definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 35), del regolamento (UE) 2023/1114 (²) cui si applicano gli orientamenti dovrebbero conformarvisi integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi (ad esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza).

Obblighi di notifica

3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti devono notificare all'ABE entro il 30.09.2024 se sono conformi o intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna notifica da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall'ABE non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell'ABE con il riferimento «EBA/GL/2024/08», da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all'ABE.
4. Le notifiche sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3.

(¹) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(²) Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle crypto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (GU L 150 del 9.6.2023).

2. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Oggetto

5. I presenti orientamenti stabiliscono, conformemente all'articolo 45, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2023/1114, i parametri di riferimento comuni degli scenari delle prove di stress da includere nelle prove di stress di liquidità di cui all'articolo 45, paragrafo 4, di tale regolamento.

Ambito d'applicazione

6. I presenti orientamenti si applicano agli emittenti di token collegati ad attività significativi e agli istituti di moneta elettronica che emettono token di moneta elettronica [conformemente all'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114], come definiti rispettivamente all'articolo 3, paragrafo 1, punti 6) e 7), di tale regolamento, e non significativi se l'autorità competente dello Stato membro d'origine lo richiede a norma dell'articolo 35, paragrafo 4, e dell'articolo 58, paragrafo 2, dello stesso regolamento (di seguito, ai fini dei presenti orientamenti, denominati congiuntamente «emittenti di ART/EMT»).

Destinatari

7. I presenti orientamenti sono destinati e si applicano alle autorità competenti quali definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 35), del regolamento (UE) 2023/1114.
8. I presenti orientamenti sono destinati e si applicano anche agli emittenti, quali definiti all'articolo 3, paragrafo 1, punto 10), del regolamento (UE) 2023/1114, di:
 - a) token collegati ad attività secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 6), di tale regolamento (emittenti di token collegati ad attività, *asset-referenced tokens*, ART); e
 - b) token di moneta elettronica emessi da istituti di moneta elettronica secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 7), di tale regolamento (emittenti di token di moneta elettronica, *e-money token*, EMT).

3. Attuazione

Data di applicazione

9. I presenti orientamenti si applicano a decorrere da 30.09.2024 degli orientamenti sul sito web dell'ABE in tutte le lingue ufficiali dell'UE.

4. Orientamenti sui parametri di riferimento comuni degli scenari delle prove di stress nelle prove di stress di liquidità

4.1 Disposizione generale

10. A norma dell'articolo 45, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2023/1114, gli emittenti di ART/EMT dovrebbero valutare i rischi di cui alla sezione 4.2, tenendo conto delle modifiche normative e delle tendenze di mercato nonché delle condizioni macroeconomiche minime, e applicare la metodologia di cui alla sezione 4.3, compresi i parametri degli scenari delle prove di stress, considerando tutti i token collegati ad attività e i token di moneta elettronica offerti nonché le relative attività.

4.2 Rischi da valutare

4.2.1 Rischio di rimborso

11. Gli emittenti di ART/EMT dovrebbero valutare in condizioni di stress la propensione alle richieste di rimborso in qualsiasi momento.
12. Ai fini del paragrafo 11, gli emittenti di ART/EMT dovrebbero considerare tutti i seguenti aspetti: il profilo dei possessori di token (compresi quelli al dettaglio o all'ingrosso), il tipo di token (compreso il fatto che sia significativo o meno), il tipo di attività cui si fa riferimento (ad esempio, valuta ufficiale o altro), le caratteristiche dell'emittente (ad esempio, ente creditizio o altro), l'esperienza passata delle richieste di rimborso, e il profilo delle scadenze della riserva di attività. Gli emittenti possono prendere in considerazione qualsiasi altro aspetto ritenuto rilevante ai fini della valutazione.
13. Gli emittenti di ART/EMT dovrebbero valutare la necessità di integrare le percentuali della riserva di attività con una scadenza residua fino a uno o cinque giorni lavorativi conformemente all'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1114, laddove si applichi il regolamento delegato pertinente, stimando un intervallo di confidenza del 99 % rispetto all'importo medio rimborsato nei peggiori casi osservati di scadenza residua di 1 e 5 giorni in termini di deflussi lordi, sulla base delle loro particolari osservazioni storiche.

4.2.2 Rischio legato ai depositi presso enti creditizi

14. Gli emittenti di ART/EMT dovrebbero valutare, in condizioni di stress, la possibilità di non riuscire ad accedere prontamente all'importo dei depositi detenuti presso enti creditizi come parte della riserva di attività.
15. Ai fini del paragrafo 14, gli emittenti di ART/EMT dovrebbero considerare tutti i seguenti aspetti: i) la qualità creditizia e il profilo di liquidità della controparte del deposito; ii) la concentrazione per controparte e depositario; iii) l'ubicazione del deposito; iv) la scadenza del deposito; v) le potenziali garanzie (tra cui il volume, il tipo o la qualità) comprese nel deposito; e vi) qualsiasi fattore di rischio non richiesto ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1114 che potrebbero considerare rilevante per tale rischio.

4.2.3 Rischio di mercato e volatilità

16. Gli emittenti di ART/EMT dovrebbero valutare la necessità, in condizioni di stress, di ulteriori requisiti di liquidità per coprire il rischio di mercato della riserva di attività nonché le differenze di denominazione valutaria, la volatilità e la correlazione rispetto a quella delle attività di riferimento, tenendo conto dei relativi derivati di copertura e dell'eccesso di garanzia (*overcollateralization*) in essere imposti in conformità delle specifiche di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1114, laddove si applichi il regolamento delegato pertinente, o di qualsiasi altro eccesso di garanzia richiesto dall'autorità competente/di vigilanza o detenuto su base volontaria.
17. Gli emittenti di ART/EMT dovrebbero prendere in considerazione i casi in cui per la determinazione dell'eccesso di garanzia in essere (di cui al paragrafo precedente) viene utilizzato un approccio basato sul riferimento storico fondato su un periodo di osservazione in cui non si è verificato alcun evento di stress. In questi casi, ad esempio, dovrebbero essere considerati periodi più lunghi, compresi gli eventi di stress, o dovrebbero essere integrate ipotesi di stress.

4.2.4 Rischio di disancoraggio

18. Gli emittenti di ART/EMT dovrebbero valutare il rischio che il valore di mercato degli ART/EMT differisca dal valore di mercato dell'attività di riferimento e se siano necessari ulteriori requisiti di liquidità per mitigare tale differenza.

4.3 Metodologia

4.3.1 Prove di stress di liquidità

19. Gli emittenti di ART/EMT dovrebbero confrontare l'importo totale ponderato della riserva di attività rispetto all'importo totale ponderato delle attività cui fanno riferimento gli ART/EMT, in condizioni di stress.

20. Ai fini del paragrafo 19, gli emittenti di ART/EMT dovrebbero calcolare l'importo totale ponderato della riserva di attività come il risultato della moltiplicazione del valore di mercato di ciascuna attività nella riserva di attività per il fattore di stress (ponderazione) pertinente. Nel caso di attività non negoziabili (come contante o depositi presso enti creditizi), gli emittenti di ART/EMT dovrebbero considerare l'importo moltiplicato per il fattore di stress pertinente.
21. L'importo totale ponderato delle attività cui sono collegati i token è il risultato della moltiplicazione del valore di mercato delle attività di riferimento per il fattore di stress pertinente. Nel caso di ART/EMT riferiti a valute ufficiali, il loro valore monetario dovrebbe essere considerato come importo ponderato delle attività di riferimento.
22. Una carenza della riserva di attività nelle prove di stress di liquidità si verifica quando l'importo totale ponderato della riserva di attività è inferiore all'importo ponderato delle attività cui sono collegati i token, in condizioni di stress.

4.3.2 Individuazione dei parametri comuni di riferimento degli scenari delle prove di stress

23. Gli emittenti di ART/EMT dovrebbero calibrare e determinare i fattori di stress pertinenti per ciascuna attività della riserva di attività e per le attività cui si riferiscono gli ART/EMT in vari scenari di stress e orizzonti temporali, tra cui 1 giorno, 5 giorni, 30 giorni e 1 anno.
24. Gli emittenti di ART/EMT dovrebbero basare la calibrazione dei fattori di stress su osservazioni storiche (le proprie osservazioni più le osservazioni derivate da eventi di mercato) e sul giudizio di esperti. Gli emittenti di ART/EMT dovrebbero disporre di una documentazione storica delle serie di dati delle osservazioni e di una motivazione dettagliata per qualsiasi giudizio di esperti che dimostri l'adeguatezza della calibrazione.
25. Il fattore di stress per una specifica classe di attività dovrebbe essere definito considerando la combinazione di fattori e parametri di rischio pertinenti per la classe di attività in diversi scenari/eventi di stress in una prospettiva idiosincratICA e di mercato. La gravità degli shock dovrebbe essere determinata dalla gravità dello scenario di stress in questione (compreso l'orizzonte temporale). Pertanto, per ogni scenario si possono ricavare diversi fattori di stress per la stessa classe di attività.
26. Il fattore di stress da applicare a ciascuna attività della riserva di attività dovrebbe essere inferiore al 100 %. Il fattore di stress da applicare alle attività di riferimento dovrebbe essere superiore al 100 % se i token non sono riferiti a valute ufficiali.
27. Nella determinazione dei fattori di stress, gli emittenti di ART/EMT dovrebbero valutare tutti i seguenti parametri e prendere in considerazione i rischi previsti nella sezione 4.2 dei presenti orientamenti. Gli emittenti di ART/EMT possono anche tener conto di altri parametri e rischi pertinenti che non siano già stati presi in considerazione e che non siano in contrasto con quelli contenuti nei presenti orientamenti.

a) Parametri relativi alla calibrazione dei fattori di stress della riserva di attività

28. Nella determinazione dei fattori di stress per le seguenti attività nella riserva di attività, gli emittenti di ART/EMT dovrebbero prendere in considerazione, in condizioni di stress, tutti i seguenti parametri.

a. **Depositi presso enti creditizi:**

- i. la qualità creditizia dell'ente di deposito e le previsioni di inadempimento;
- ii. la qualità creditizia e di liquidità delle garanzie sottostanti se il deposito è garantito;
- iii. la concentrazione per l'ente di deposito;
- iv. le opzioni di maturazione (*tenor*) e riscatto anticipato; e
- v. il rischio di rinnovo (*roll-over*) derivante da operazioni di finanziamento tramite titoli, in particolare pronti contro termine, in cui il contante è ricevuto a fronte di attività non liquide ⁽³⁾.

b. **Merci:**

- i. la misura in cui le attività di riserva replicano le attività cui sono collegati i token; e
- ii. il potenziale rischio di distribuzione e i costi associati se il rimborso è fisico.

c. **Attività liquide di livello 1 del coefficiente di copertura della liquidità soggette a coefficienti di scarto (*haircut*) dello 0 % [conformemente al regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione] e, laddove si applichi il regolamento delegato pertinente, ulteriormente specificate come strumenti finanziari altamente liquidi conformemente all'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114:**

- i. la scadenza residua media ponderata/durata finanziaria (*duration*) per tenere conto della loro potenziale sensibilità al rischio di tasso di interesse e alla relativa volatilità;
- ii. il premio di rischio paese per tenere conto della relativa volatilità;
- iii. la concentrazione per emittente;

⁽³⁾ Per attività liquide si intendono quelle definite all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, rispettivamente come «attività di livello 1» o «attività di livello 2» del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 011 del 17.1.2015, pag. 1).

- iv. l'ubicazione del titolo (depositario) per tenere conto di qualsiasi potenziale ostacolo in caso di rapido trasferimento; e
 - v. l'evoluzione del valore di mercato dello specifico titolo, per valutarne la volatilità e la correlazione rispetto alle attività di riferimento.
- d. **Obbligazioni garantite di livello 1 del coefficiente di copertura della liquidità [conformemente al regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione] e, laddove si applichi il regolamento delegato pertinente, ulteriormente specificate come strumenti finanziari altamente liquidi a norma dell'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114:**
- i. i coefficienti di scarto richiesti per il coefficiente di copertura della liquidità;
 - ii. la scadenza residua media ponderata/durata finanziaria (*duration*) per tenere conto della loro potenziale sensibilità al rischio di tasso di interesse e alla relativa volatilità;
 - iii. la loro percentuale della riserva di attività;
 - iv. la concentrazione per emittente;
 - v. l'ubicazione del titolo (depositario) per tenere conto di qualsiasi potenziale ostacolo in caso di rapido trasferimento;
 - vi. l'evoluzione del valore di mercato dello specifico titolo, per valutarne la volatilità e la correlazione rispetto alle attività di riferimento.
- e. **Altri strumenti finanziari altamente liquidi, laddove si applichi il regolamento delegato pertinente, come ulteriormente specificato a norma dell'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114:**
- i. i coefficienti di scarto richiesti per il coefficiente di copertura della liquidità;
 - ii. la scadenza residua media ponderata/durata finanziaria (*duration*) per tenere conto della loro potenziale sensibilità al rischio di tasso di interesse e alla relativa volatilità;
 - iii. la loro percentuale della riserva di attività;
 - iv. la concentrazione per emittente;
 - v. l'ubicazione del titolo (depositario) per tenere conto di qualsiasi potenziale ostacolo in caso di rapido trasferimento; e

- vi. l'evoluzione del valore di mercato dello specifico titolo, per valutarne la volatilità e la correlazione rispetto alle attività di riferimento.

b) Parametri relativi alla calibrazione dei fattori di stress delle attività di riferimento

29. Nella determinazione dei fattori di stress per le attività cui sono collegati i token, gli emittenti di ART/EMT dovrebbero prendere in considerazione, in condizioni di stress, tutti i seguenti parametri:

- i. gli indicatori di volatilità e distribuzione del valore di mercato della riserva di attività (quali media, quartili e distribuzione del valore di mercato della riserva di attività);
- ii. gli indicatori di volatilità e distribuzione in relazione alle attività di riferimento (quali media, quartili e distribuzione del valore di mercato delle attività di riferimento);
- iii. fattori di stress idiosincratico (come la liquidità, la solidità della solvibilità dell'emittente);
- iv. fattori di stress a livello di mercato (quali i fattori di stress nel sistema finanziario o nell'ecosistema crittografico, il numero e l'entità degli scostamenti tra il prezzo del token e il valore di mercato dell'attività cui è collegato il token).